



CH-3003 Berna, EZV, ZEMK/ZEMK

Via e-mail

Associazioni del settore
Commercio di metalli preziosi

Riferimento dell'incarto: 944.9-2
Collaboratore/-trice: Steeve Humbert
Brügg, 4 dicembre 2019

Importazione di prodotti della fusione senza marcatura

Gentili Signore, Signori,

Questo scritto ha lo scopo d'informarvi in merito alle prescrizioni valevoli a partire dal 1° gennaio 2020 in materia d'importazione di prodotti della fusione.

Il commercio dei metalli preziosi e dei lavori in metalli preziosi è disciplinato dalla Legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP, RS 941.31) e dall'Ordinanza (OCMP, RS 941.311). Oltre alle prescrizioni di marcatura previste per i lavori di metalli preziosi, esistono delle prescrizioni specifiche per le materie da fondere e per i prodotti della fusione. La LCMP distingue le materie da fondere (Art. 1, cap.3 LCMP) dai prodotti della fusione (Art. 1 cap. 2 LCMP). Vengono, inoltre, considerate materie da fondere, i metalli preziosi provenienti dall'estrazione di materie prime o dall'affinaggio, che si trovano per esempio sotto forma di oro alluvionale, di catodi e spugne ottenute dall'elettrolisi come pure dagli scarti sotto diverse forme. I prodotti della fusione, come indica il nome, sono il risultato d'un processo di fusione. Questi prodotti hanno tipicamente la forma di lingotti.

In conseguenza al processo di fusione, le materie da fondere perdono le proprietà originali, come la loro forma e composizione, di conseguenza è estremamente difficile mantenere la tracciabilità del materiale iniziale. Allo scopo di impedire il commercio illecito di metalli preziosi, la fabbricazione per mestiere dei prodotti della fusione, necessita di un'autorizzazione (Art. 24 LCMP). Nell'ambito dell'accettazione delle materie da fondere, i titolari di una patente di fonditore sono sottoposti a dei doveri di verifica, di documentazione e d'annuncio. Trattandosi di attività di intermediario finanziario, sono anche applicabili le disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0).

I prodotti della fusione devono portare un marchio di fonditore (Art. 31 LCMP). Se sono destinati alla rivendita, i prodotti della fusione, devono inoltre essere saggiati, da un saggiatore di commercio o da un ufficio di controllo di metalli preziosi con lo scopo di essere marcati con l'indicazione di titolo corrispondente e il marchio di saggiatore. I saggiatori del commercio che si occupano dell'affinaggio di metalli preziosi, trasformandoli in una forma commercializzabile, necessitano in più della patente di fonditore, di un permesso di esercitare la professione di saggiatore (Art. 41 LCMP). Le determinazioni del titolo dei prodotti della fusione effettuati all'estero sono riconosciute se sono ottenute da saggiatori-fonditori accreditati, menzionati nelle liste "Good delivery" delle associazioni LBMA¹ o LPPM² (Art. 178 cap. 1 OCMP).

La lista dei saggiatori svizzeri e stranieri è disponibile all'indirizzo

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/controllo-dei-metalli-preziosi/fusione-e-saggio-dei-metalli-preziosi.html>.

Per i metalli preziosi bancari, sono previste delle disposizioni specifiche (Art. 178 cap.2 OCMP). Questi possono essere commercializzati liberamente e di conseguenza non sono soggetti a ulteriori restrizioni al momento dell'importazione.

I prodotti della fusione che, al momento dell'importazione, non portano un marchio di un saggiatore svizzero o straniero riconosciuto (per esempio i lingotti "doré" ottenuti dall'estrazione mineraria) possono venir accettati per il trattamento dai saggiatori del commercio che sono sottoposti alla legge LCMP e alla LRD e devono di conseguenza assicurare minuziosamente i loro doveri legali di verifica della provenienza legittima della materia. **Di conseguenza solo i saggiatori del commercio sono autorizzati ad importare dei prodotti della fusione esenti da marcatura.**

Il presente documento è indirizzato alle associazioni del settore della fusione, del saggio, e del commercio dei metalli preziosi come pure alle associazioni dei trasportatori e destinatari autorizzati.

Qualunque altra informazione complementare è ottenibile via e-mail all'indirizzo emk.info@ezv.admin.ch o per posta al seguente indirizzo :

Bureau central
du contrôle des métaux précieux
Industriestrasse 37
2555 Brugg

Cordialmente

Amministrazione federale delle dogane AFD
Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi